



COMUNE DI CAIVANO

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 3217 del 21.07.2022

Oggetto: Ordinanza Sindacale finalizzata al divieto di coltivazione dei terreni ed agli interventi richiamati nel Decreto Interministeriale del 12/2/2015, che individua i fondi al foglio 3 p.lle 25 e 118 tra i siti in "Allegato D" all'identificativo n° 3 classe di rischio 5;

IL SINDACO

Premesso:

- che con nota dell'ASL Napoli 2 Nord, senza numero e data, acquisita al protocollo dell'Ente in data 14/11/2016 al n° 24169, il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, a firma del Direttore Dr. Luigi Castellone, chiedeva a questo Ente, in via precauzionale ed in attesa di ulteriori accertamenti, di emettere Ordinanza di divieto di coltivazione dei fondi di cui alla nota ARPAC n° 66707/16 del 19/10/2016;

- che questo Ente con nota n° 24933 del 22.11.2016 chiedeva al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di meglio esplicitare le motivazioni da inserire in ordinanza;

- che con nota n. 709 del 22.12.2016 il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica dell'ASL Napoli 2 Nord di Pozzuoli, a firma del Direttore Dott. Armando Orlando, (con oggetto P.P. 19210/2013 R.G. notizie di reato Caivano), acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/12/2016 al n° 27752, ribadisce la necessità, in forza del principio della precauzione, del divieto di coltivazione dei fondi di seguito indicati, così come di seguito riportato dalla già citata nota dell'ASL Napoli 2 Nord:

"Fondi Laezza Vincenzo F.3 p.lle 25, 118 e 119. Discarica abusiva - Fondi da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 commi 3 e 7 del D.Lgs. 152/06";

- che a carico dell'interessato, lo scrivente Settore, a firma del Responsabile di P.O. pro-tempore Arch. Raffaele Celiento, attualmente in quiescenza, ha già emesso in data 8/11/2019 l'avvio del procedimento n° 27453 pervenuto al sig. Laezza Vincenzo in data 26/11/2019;

- che l'Ente, visto il succedersi di f.f. di Responsabili di P.O. decretati e la drastica riduzione di personale, che non hanno consentito agli uffici la continuità e l'efficienza dei servizi da erogare, necessarie per poter dare seguito agli adempimenti consequenziali, né tantomeno risultano ulteriori provvedimenti emessi in merito da parte dell'Ente, ovvero comunicazioni e/o atti da parte dell'interessato, concernenti gli adempimenti adottati, in ottemperanza a quanto prescritto nel richiamato avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90;

- che l'attuale Responsabile P.O. del settore Ambiente, in data 28/07/2021 avendo preso atto delle note inviate dalle AA.GG., con le quali si richiamava l'Amministrazione a provvedere a quanto prescritto nel Decreto Interministeriale del 12/2/2015, che individuava i fondi al foglio 3 p.lle 25 e 118 tra i siti in "Allegato D" all'identificativo n° 3 classe di rischio 5, essendo trascorsi 18 mesi dal richiamato precedente avvio del procedimento, provvedeva alla comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241 con l'avvio del procedimento n° 21197/2021, prescrivendo le attività da svolgere rispettivamente di seguito indicate:

- **Fondo al foglio 3 p.lla 25** – Rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime, caratterizzazione ambientale ai sensi del art. 242 del D.Lgs. 152/2006 ed esecuzione di indagini preliminari supplementari volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
- **Fondo al foglio 3 p.lla 118** - Rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime ed esecuzione di indagini preliminari supplementari volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.

Tenuto conto, inoltre, che al Comune di Caivano, il quale ha aderito al protocollo d'intesa, previsto dal Patto per lo sviluppo della Campania - Intervento Strategico "Piano Regionale di Bonifica" di cui alla DGR n° 168/2018 e ss.mm. ed ii., è fatto obbligo per quanto è di competenza, di provvedere all'adozione degli adempimenti quali Ordinanze Sindacali, a scongiurare ripercussioni di responsabilità per mancata bonifica ai sensi della Legge n° 68 del 22/5/2015, a riguardo dei terreni ricadenti nel Comune di Caivano, come da prescrizioni imposte dai Decreti Interministeriali del 12/2/2015 e 3/4/2017 – terreni interdetti alla coltivazione "Terreni Classe D".

Preso atto che:

- sono decorsi abbondantemente i termini dalla notifica al sig. Laezza Vincenzo avvenuta in data 4/8/2021 ad opera dei messi notificatori del Comune di Afragola, del richiamato avvio del procedimento 21197/2021 e, che agli atti d'ufficio, non è pervenuta alcuna comunicazione inerente l'oggetto;

Richiamato altresì, il DECRETO 1 marzo 2019, n. 46, il quale all'art. 6 recita: Obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento:

1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui all'allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e attuare le necessarie misure di prevenzione.
2. E' riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o nella disponibilità ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per quanto tutto in premessa richiamato, nel caso non abbia già provveduto,

ORDINA

al sig. **Laezza Vincenzo**, nato a Afragola (NA) il 02/11/1956 ed ivi residente alla via Dario Fiore n° 83, in qualità di proprietario dei fondi agricoli in oggetto, **il divieto di coltivazione dei terreni ed a provvedere agli interventi richiesti con Decreto Interministeriale del 12/2/2015 sui fondi in NCT di questo Comune di seguito riportati:**

- **Fondo al foglio 3 p.lla 25** – Rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime, caratterizzazione ambientale ai sensi del art. 242 del D.Lgs. 152/2006 ed esecuzione di indagini preliminari supplementari volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati;
- **Fondo al foglio 3 p.lla 118** - Rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime ed esecuzione di indagini preliminari supplementari volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.

OBBLIGA

la S.V., in ottemperanza a quanto ordinato, ed al fine di darne riscontro alle AA.GG., a comunicare tutte le procedure attivate e previste per legge, atte ad ottemperare a quanto disposto, dandone notizia al Settore VIII – Ambiente – Sanità – Ecologia e Protezione Civile ed alla Polizia Locale di Caivano, all'indirizzo: protocollo.comune@asmepec.it, ed all'ASL Napoli 2 Nord dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione del presente provvedimento.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza Sindacale all'ufficio messi del Comune di Afragola per la notifica alla persona interessata;

La notifica per gli adempimenti consequenziali di competenza, per il rispetto della stessa al:
Al Responsabile del Settore Sanità, Ambiente, Ecologia e Protezione Civile;
Al Comando Tenenza dei Carabinieri di Caivano;
Al Comando di Polizia Locale - sede;

L'invio di copia del provvedimento:

- Al Comando Regione Carabinieri Forestali Campania - Gruppo di Napoli - N.I.P.A.A.F
- Alla Regione Campania - UOD 53 08 03 Servizio geologico e Difesa del suolo
- Alla Città Metropolitana di Napoli;
- Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli Nord - Settore Ambiente;
- Alla Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale di Governo - Area V - Protezione Civile;
- All'A.R.P.A. Campania - Dip. Provinciale di Napoli;
- All'ASL NA 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- Al Commissariato P.S. di Afragola;
- Alla Segreteria Generale, che la copia della presente Ordinanza venga portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla notifica o ricevimento ovvero in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;

II SINDACO
Vincenzo Falco
(firmata digitalmente)